



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

A tutti i custodi giudiziari

Circolare in materia di applicazione del nuovo art. 560 c.p.c.

Il Legislatore è tornato nuovamente a disciplinare l'art. 560 c.p.c. prevedendo diverse modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

Il decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*» ha previsto all'art. 18 quater che: «*All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma».*

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

In termini generali, giova rilevare come la prima novità di assoluto rilievo sia l'applicazione dell'art. 560 c.p.c. così come modificato dal d.l. decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 a tutte le procedure esecutive pendenti nelle quali non sia stato pronunciato il provvedimento di aggiudicazione del bene con conseguente venir meno di ogni distinzione tra le procedure iniziate prima o dopo il 13/02/2019.

Ciò posto, riservando ogni maggior approfondimento a seguito delle prime applicazioni pratiche e dei primi pronunciamenti giurisprudenziali, si invitano i custodi a sospendere immediatamente l'esecuzione degli ordini di liberazione, già emessi e non

ancora definitivamente attuati, che abbiano ad oggetto immobili che siano “*abitati dal debitore e dai suoi familiari*” secondo la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 560 c.p.c. e nelle cui procedure esecutive non sia stato pronunciato il provvedimento di aggiudicazione entro il 29.02.2020.

I custodi avranno cura di relazionare in ordine alla singola procedura esecutiva, segnalando lo stato di occupazione dell’immobile.


Restano fermi gli ordini di liberazioni emessi al di fuori delle ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art. 560 c.p.c.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a tutti i custodi e professionisti delegati.


Ivrea, 11/03/2020

I Giudici dell’esecuzione immobiliare

dott.ssa Stefania Frojo




dott. Augusto Salustri



TRIBUNALE DI IVREA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL11 MAR. 2020.....



L' ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Marcello LAVEZZO